

(N. 1027)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CONDORELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1955

Concessione di un contributo ordinario
per il funzionamento dell'Istituto vulcanologico della Università di Catania.

ONOREVOLI SENATORI. — Con convenzione in data 8 agosto 1933, n. 1179, veniva istituito un Istituto vulcanologico presso l'Università di Catania, con annesso Osservatorio etneo e relativa cattedra di ruolo di Vulcanologia.

Poichè l'anzidetta Convenzione venne stipulata ai sensi dell'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1932, n. 2102, in quanto allora l'Università di Catania era compresa fra quelle di tipo *B*, intervenne fra gli altri contraenti anche lo Stato il quale si obbligò a corrispondere un contributo di lire 10.000 annue lorde.

All'approssimarsi della scadenza ventennale di detta convenzione, l'Università di Catania, con l'approvazione del superiore Ministero, iniziò le opportune trattative con gli Enti sottoscrittori per il rinnovo della Convenzione stessa chiedendo che gli Enti medesimi rivalutassero nella misura di circa 50 volte il loro contributo finanziario.

Si addivenne così alla compilazione di un nuovo schema di Convenzione fra l'Università di Catania e i seguenti Enti:

- 1° Amministrazione provinciale;
- 2° Comune di Catania;
- 3° Camera di commercio industria e agricoltura;

- 4° Ente provinciale per il turismo;
- 5° Banco di Sicilia;
- 6° Cassa di risparmio Vittorio Emanuele;
- 7° Società generale elettrica della Sicilia.

Si fa presente, inoltre, che la Regione siciliana con decreto legislativo presidenziale del 13 giugno 1949, n. 18, ha stabilito un contributo annuo all'Istituto di vulcanologia di lire due milioni, che è stato sempre corrisposto.

Il predetto schema di convenzione prevedeva altresì l'intervento del Ministero della pubblica istruzione fra le parti contraenti in quanto il Ministero stesso era intervenuto a suo tempo nella convenzione del 1932.

Ma il Ministero della pubblica istruzione, esaminato lo schema della Convenzione, faceva presente che, in seguito all'abolizione della distinzione fra Università di tipo *A* e *B* (regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071), essendo divenuta l'Università di Catania statale, non è più ammissibile una Convenzione fra lo Stato e l'Università, e che, d'altra parte, la nuova Convenzione dovrà informarsi al disposto del 2° comma dell'articolo 63, testo unico sulla istruzione superiore, con la conseguenza che nessun onere finanziario potrà essere convenuto a carico dell'Università.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tuttavia il Ministero, nel corso delle trattative verbali condotte dal Rettore, ha, sia pure officiosamente, riconosciuto che lo Stato non può disinteressarsi di un così importante Istituto e dell'unica cattedra di vulcanologia esistente in Italia, anche tenendo conto, da un lato, dello spontaneo e generoso intervento della Regione siciliana e, dall'altro, del fatto che il totale delle somme che si potranno ricavare dal contributo regionale e da quello degli **Enti finanziatori non sarà in alcun caso sufficiente** al funzionamento dell'istituto vulcanologico.

Sembra pertanto opportuno che a tale integrazione provveda lo Stato mediante la con-

cessione di un contributo a favore di detto istituto, da iscriversi a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, il cui ammontare non dovrebbe essere inferiore a 3 milioni di lire annue.

A tale scopo è diretto il presente disegno di legge di cui si propone l'approvazione.

Alla copertura della maggiore spesa derivante dal presente provvedimento potrebbe provvedersi mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 162 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione proponendosi la compensazione come nell'articolo 2 dell' allegato progetto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concesso a favore dell'Istituto vulcanologico dell'Università di Catania, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, un contributo annuo di lire 3.000.000.

Art. 2.

La spesa derivante dal precedente articolo graverà sul capitolo 162 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1954-55, e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La spesa suddetta viene compensata nell'esercizio 1953-54 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 164 dello stesso stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.